

Scadenzario fiscale Aprile 2017

SCADENZA	ADEMPIMENTO	MODALITÀ
10 aprile	<p style="text-align: center;"><u>SPESOMETRO 2017</u> <u>Comunicazione da parte dei soggetti IVA (contribuenti mensili) delle operazioni rilevanti ai fini IVA</u></p> <p>Per i soggetti passivi che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA, il termine di presentazione della comunicazione – relativa al 2016 - di cui all'art. 21, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010 n. 122, scade:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il 10 aprile 2017, per i soggetti che effettuano la liquidazione mensile IVA; - il 20 aprile 2017, per gli altri soggetti. <p>La comunicazione, che può essere effettuata in forma analitica od in forma aggregata, ha per oggetto i corrispettivi relativi alle:</p> <p>a) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura;</p> <p>b) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, qualora l'importo unitario dell'operazione sia pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell'imposta sul valore aggiunto.</p> <p>Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione dei dati i contribuenti minimi ed i contribuenti che fruiscono del regime di vantaggio.</p> <p>Con Provv. Ag. Entrate 6 aprile 2017 è stato disposto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le amministrazioni pubbliche e le amministrazioni autonome sono escluse dalla comunicazione; - i soggetti di cui all'art. 22, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 sono esclusi dalla 	<p style="text-align: center;"><u>Presentazione</u></p> <p>Esclusivamente in via telematica con utilizzazione del modello di comunicazione polivalente.</p>

comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell'IVA.

- i soggetti di cui all'art. 74 - ter, D.P.R. 26 ottobre 1972, [n. 633](#)

sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell'IVA.

Esclusione oggettiva - Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:

- importazioni;
- esportazioni di cui all'[art. 8](#), comma 1, lettere a) e b), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- operazioni intracomunitarie;
- operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'[art.7](#), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;
- operazioni di importo pari o superiore a euro tremilaseicento, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate (in quanto autonomamente comunicate
- entro il 30 aprile di ciascun anno - dagli operatori finanziari ai sensi dell'[art. 23](#), comma 41, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, e del Prov. Ag. Entrate 29 dicembre 2011).

Black-list - L'obbligo di comunicazione delle operazioni con operatori in paesi black – list è stato soppresso dall'[art. 4](#), comma 4, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, a partire dalle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016.

Leasing e noleggio - La comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, è stata soppressa, dal 1° gennaio 2017, dall'[art. 4](#), comma 4 D.L. 22 ottobre 2016, n. 193

18 aprile

*Termine così prorogato,
essendo i giorni 16 e 17
festivi*

IVA E RITENUTE ALLA FONTE
Ravvedimento - Tardivo versamento
Entro 30 giorni dalla scadenza

Versamento

Scade il termine per l'effettuazione del versamento tardivo - entro trenta giorni - dell'imposta risultante dalla liquidazione periodica, qualora non eseguito entro la scadenza del 16 marzo 2017, con l'applicazione, ai sensi dell'art. 13 ("Ravvedimento"), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472:

- della sanzione nella misura del 1,5 per cento commisurata all'imposta versata in ritardo, da versare contestualmente alla regolarizzazione;
- degli interessi moratori al tasso legale - nella misura ridotta dallo 0,2 allo 0,1 per cento annuo a decorrere dal 1° gennaio 2017, dal D.M. 7 dicembre 2016 - con maturazione giorno per giorno.

Ravvedimento veloce - Per effetto dell'art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, la sanzione per ritardato versamento è pari all' 0,1 per cento per ogni giorno di ritardo (fino al quindicesimo, in cui raggiunge la misura ordinaria del 15 per cento). ed il ravvedimento si applica sulla sanzione così determinata; vedasi al riguardo la Circ. Ag. Entrate n. 41/E del 5 agosto 2011.

Ravvedimento entro 90 giorni - Per effetto dell'art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, la sanzione per ritardato versamento è pari ad 1/9 del 15 per cento in caso di ritardo non superiore a 90 giorni.

Ritenute alla fonte - Gli stessi criteri trovano applicazione per il versamento (tardivo) delle ritenute alla fonte qualora non eseguito entro la predetta scadenza del **16 marzo 2017**.

Errori formali - Vedasi al riguardo la circ. Ag. Entrate n. 77/E del 3 agosto 2001.

Correzioni di errori - Vedasi la circ. Ag. Entrate n. 5/E del 21 gennaio 2002 ai fini della correzione di errori di compilazione del Modello F24. È possibile procedere alla correzione online del modello F24 mediante il servizio Civis accedendo dai canali Entratel o Fisconline dell'Agenzia delle Entrate.

Per il versamento delle sanzioni devono essere utilizzati i seguenti codici-tributo:

- **8904** per l'IVA;
- **8906** per le ritenute.

Per il versamento degli interessi, limitatamente all'IVA, deve essere utilizzato il codice-tributo:

- **1991** per gli interessi sul ravvedimento IVA.

18 aprile

*Termine così prorogato,
essendo i giorni 16 e 17
festivi*

IMPOSTE SUI REDDITI Versamento ritenute alla fonte

Scade il termine per il versamento delle ritenute operate **(1) (2) (3)** nel mese precedente su:

- redditi di lavoro dipendente;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi derivanti da utilizzazione di marchi ed opere dell'ingegno,
- redditi derivanti dalla partecipazione ad associazioni in partecipazione;
- provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio;
- indennità, compensi e rimborsi correlati all'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica **(4)**;
- corrispettivi dovuti dal condominio **(5)** per contratti di appalto di opere e servizi;
- compensi per la perdita di avviamento commerciale e sui contributi di enti pubblici ad imprese;
- premi e contributi corrisposti dall'UNIRE e premi corrisposti dalla FISE;
- indennità di esproprio, di occupazione, eccetera.
- obbligazioni e titoli simili **(6)**;
- interessi, premi ed altri frutti corrisposti sui depositi;
- redditi di capitale **(6)** diversi dai dividendi **(6)** e da quelli indicati in precedenza;
- proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli simili;
- plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere;
- proventi indicati sulle cambiali di cui all'art. 6, n. 4, Tar. D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;
- premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;
- premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e competizioni sportive;
- altre vincite e premi.

(1) Regime forfetario - Vedasi l'art. 1, commi 54 e seguenti, L. 23 dicembre 2014, n. 190, e ss.mm.; il regime prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 5 per cento senza applicazione della ritenuta d'acconto.

Versamento

Il versamento può essere effettuato presso le Banche, gli Uffici Postali abilitati o il Concessionario della Riscossione, mediante Modello F24 e con l'indicazione delle seguenti codici – tributo:

- **1001** per le ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio (NB.: dal 1° gennaio 2017 è soppresso il codice tributo **1004** ed al suo posto è utilizzato il codice tributo **1001**);
- **1002** per le ritenute sugli emolumenti arretrati;
- **1012** per le ritenute sulle indennità di cessazione rapporto di lavoro;
- **1019** per le ritenute del 4 per cento a titolo di acconto IRPEF sui corrispettivi di contratto di appalto corrisposti dai condomini;
- **1020** per le ritenute del 4 per cento a titolo di acconto IRES sui corrispettivi di contratto di appalto corrisposti dai condomini;
- **1040** per le ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l'esercizio di arti e professioni (NB.: dal 1° gennaio 2017 è soppresso il codice tributo **1038** – ritenute su provvigioni - ed al suo posto è utilizzato il codice tributo **1040**);

(2) Interventi di ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico – Vedasi l’art. 25, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, circa l’effettuazione da parte delle banche e di Poste Italiane di una ritenuta - pari all’8 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2015 - sui pagamenti effettuati con bonifico per gli interventi di risparmio energetico e di recupero del patrimonio edilizio; vedasi al riguardo la circ. Ag. Entrate n. 40/E del 28 luglio 2010.

(3) Pignoramento di somme presso terzi – Vedasi l’art. 15, comma 2, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, circa l’effettuazione di una ritenuta d’acconto del 20 per cento in caso di pignoramento presso terzi; vedasi al riguardo il Provv. Ag. Entrate 3 marzo 2010 e la circ. Ag. Entrate n. 8/E del 2 marzo 2011.

(4) Sport dilettantistico – Ai fini dell’assoggettamento ad IRPEF e relative addizionali di compensi, indennità di trasferta rimborsi forfettari, erogati da società o associazioni sportive dilettantistiche, vedasi l’art. 25, comma 1, L. 13 maggio 1999, n. 133 e l’art. 69, D.P.R. n. 917/1986.

(5) Condominio - Il versamento della ritenuta di cui all’art. 25-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è effettuato quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di euro 500. Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo stabilito al primo periodo.

(6) Redditi di capitale e Dividendi - Si vedano le scadenze “REDDITI DI NATURA FINANZIARIA - Imposta sostitutiva - Versamento” e “REDDITI DI NATURA FINANZIARIA - Ritenuta d’acconto - Versamento” in questo scadenziario. Per i dividendi è previsto il versamento entro il 16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre e 16 gennaio

• **1046, 1047 e 1048**, rispettivamente per le ritenute su tombole e lotterie, giochi di abilità, altre vincite e premi.

18 aprile

*Termine così prorogato,
essendo i giorni 16 e 17
festivi*

ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF

Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Scade il termine per il versamento delle addizionali all'IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati trattenute nel mese precedente secondo i criteri sotto indicati.

Addizionale regionale. Ai sensi dell'art. 50, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, determinata dai sostituti d'imposta all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi, è trattenuta:

- in un numero massimo di **undici rate**, a partire dal periodo di paga successivo a quello di effettuazione del conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre;
- in **unica soluzione** nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio in caso di cessazione del rapporto.

Addizionale comunale. Ai sensi dell'art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, l'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, determinata dai sostituti d'imposta all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi, è trattenuta:

- l'addizionale dovuta a saldo, in un numero massimo di **undici rate**, a partire dal periodo di paga successivo a quello di effettuazione del conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre;
- l'addizionale dovuta in acconto, in un numero massimo di **nove rate** mensili a partire dal mese di marzo;
- l'addizionale residua dovuta in caso di cessazione del rapporto, in unica soluzione.

Versamento

Per i versamenti devono essere utilizzati i seguenti codici – tributo.

- **3802** addizionale regionale (saldo) trattenuta dal sostituto d'imposta;
- **3848** addizionale comunale (saldo), trattenuta dal sostituto di imposta;
- **3847** addizionale comunale (acconto) trattenuta dal sostituto d'imposta.

18 aprile

*Termine così prorogato,
essendo i giorni 16 e 17
festivi*

**RITENUTE/ADDIZIONALI/IVA – Enti pubblici –
versamento delle ritenute alla fonte, delle
addizionali e dell’Iva periodica**

Per gli enti pubblici di cui alle Tabelle A e B allegate alla L. 29 ottobre 1984, n. 720 scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente [art. 3, secondo comma, lettera h-bis), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602] e delle relative addizionali regionali e comunali.

Per gli stessi enti scade il termine per l'effettuazione del versamento dell'IVA periodica (mensile o trimestrale).

Versamento

Mod. F24 / EP - Con Provv. Ag. Entrate 3 giugno 2010, come modificato da ultimo dal Provv. Ag. Entrate 1° dicembre 2015, è stato approvato il Modello F24 / EP che gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato sottoposti al vincolo del sistema di tesoreria unica dello Stato devono utilizzare per il versamento dell'IRAP, delle ritenute alla fonte, incluse le addizionali, dei contributi previdenziali (INPS, INPDAP) ed assistenziali (INAIL) nonché dei tributi erariali amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

L'utilizzo del Modello è stato esteso a Prefetture ed altri soggetti con Provv. Ag. Entrate 23 marzo 2009.

Per i codici tributo vedasi: - Ris. Ag. Entrate n. 367/E del 12 dicembre 2007 per l'IRAP, le ritenute alla fonte e le addizionali; - Ris. Ag. Entrate n. 101/E del 7 ottobre 2010 per l'IVA e per altri tributi erariali, amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

18 aprile

*Termine così prorogato,
essendo i giorni 16 e 17
festivi*

**IRAP
Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici
Versamento dell’acconto mensile**

Per gli organi e le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici, di cui agli artt. 3, comma 1, lettera e-bis), e 10-bis, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che effettuano il versamento dell'IRAP mensilmente nella misura e con i criteri previsti dagli artt. 16 e 30, scade il termine per l'effettuazione del versamento dell'acconto mensile calcolato sull'ammontare degli emolumenti corrisposti nel mese precedente (D.M. 2 novembre 1998, n. 421).

Versamento

Mod. F24 / EP - Con Provv. Ag. Entrate 3 giugno 2010, come modificato da ultimo dal Provv. Ag. Entrate 1° dicembre 2015, è stato approvato il Modello F24 / EP che gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato sottoposti al vincolo del sistema di tesoreria unica dello Stato devono utilizzare per il versamento dell'IRAP, delle ritenute alla fonte, incluse le

I predetti soggetti versano il saldo, tenendo conto degli acconti già pagati, entro il termine di presentazione della dichiarazione ai fini dell'IRAP. I soggetti che esercitano anche attività commerciali possono effettuare l'opzione di cui al comma 2 del citato art. 10-bis, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per la diversa determinazione della base imponibile relativa alle predette attività. Si vedano, al riguardo, la C.M. n. 148/E del 26 luglio 2000 e la C.M. n. 234/E del 20 dicembre 2000.

18 aprile

*Termine così prorogato,
essendo i giorni 16 e 17
festivi*

DIVIDENDI Ritenute alla fonte operate nel trimestre solare precedente

Scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte sui dividendi operate e sugli importi versati dai soci sugli utili in natura nel **trimestre solare precedente** (art. 8, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602).

Ai sensi dell'art. 27, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta sugli utili corrisposti dalle società ed enti di cui all'art. 73, lettere *a*) e *b*), del Tuir alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate - secondo la nozione di cui all'art. 67, comma 1, lettera *c-bis*), del Tuir - non possedute nell'esercizio dell'impresa; la ritenuta di cui sopra non è operata nei confronti dei soggetti che all'atto della riscossione dichiarino che si tratta di utili relativi all'impresa o ad una partecipazione "qualificata".

addizionali, dei contributi previdenziali (INPS, INPDAP) ed assistenziali (INAIL) nonché dei tributi erariali amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

L'utilizzo del Modello è stato esteso a Prefetture ed altri soggetti con Prov. Ag. Entrate 23 marzo 2009.

Per i codici tributo vedasi:

- Ris. Ag. Entrate n. 367/E del 12 dicembre 2007 per l'IRAP, le ritenute alla fonte e le addizionali; - Ris. Ag. Entrate n. 101/E del 7 ottobre 2010 per l'IVA e per altri tributi erariali, amministrati dall'Agenzia delle Entrate. Vedasi la Ris. dell'Agenzia delle Entrate n. 98/E del 14 marzo 2008 per i codici tributo da utilizzare per i versamenti effettuati dai soggetti che esercitano anche attività commerciali e effettuano l'opzione di cui al comma 2 del citato art. 10-bis, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Versamento

Tramite Mod.24 Per i versamenti devono essere utilizzati i seguenti codici-tributo:

- **1035** (dividendi a persone fisiche residenti)
- **1036** (dividendi a persone fisiche non residenti o a società estere).

18 aprile

*Termine così prorogato,
essendo i giorni 16 e 17
festivi*

Circa l'ammontare dell'aliquota delle ritenute e delle imposte sostitutive sulle rendite finanziarie, si vedano gli artt. 3 e 4, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, e la Circ. Ag. Entrate n. 19/E del 27 giugno 2014.

IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE c.d. "Tobin Tax"

Scade il termine per il versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin Tax"), di cui all'art. 1, commi 491 e seguenti, L. 24 dicembre 2012, n. 228, in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente.

L'imposta è dovuta sulle seguenti operazioni di cui ai commi 491, 492 e 495, dell'art. 1, citata L. n. 228/2012, quali in sintesi:

- (comma 491): trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi
- (comma 492): operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, ecc.
- (comma 495): negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492
- con la decorrenza prevista dal comma 497.

L'imposta è versata da banche, società fiduciarie ed imprese di investimento, che intervengano nell'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 491, 492 e 495, dell'art. 1, citata L. n. 228/2012 nonché dai notai che intervengano nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni, salvi i casi in cui l'imposta è versata dal contribuente (art. 19 D.M. 21 febbraio 2013) entro i seguenti termini :

- per i trasferimenti di proprietà di cui al comma 491, entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà;
- per le operazioni di cui al comma 492, entro il giorno 16 del mese successivo a quello della conclusione del contratto;
- per le negoziazioni di cui al comma 495, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui cade la data di invio dell'ordine annullato o modificato.

Versamento

Per i versamenti devono essere utilizzati i seguenti codici – tributo:

- **4058** - "Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – art. 1, c. 491, l. n. 228/2012";
- **4059** - "Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – art. 1, c. 492, l. n. 228/2012"
- **4060** - "Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, c. 495, l. n. 228/2012"

Vedasi altresì il Provv. Ag. Entrate 18 luglio 2013 recante definizione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento dell'imposta, dei relativi obblighi strumentali e delle modalità di rimborso.

18 aprile

*Termine così prorogato,
essendo i giorni 16 e 17
festivi*

REDDITI DI NATURA FINANZIARIA **Imposta sostitutiva**

Scade il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva – risultante dal saldo mensile del conto unico - relativa agli interessi, premi ed altri frutti di obbligazioni e titoli dei c.d. "Grandi Emittenti" di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239.

Vedasi la Circ. Ag. Entrate n. 19/E del 27 giugno 2014 circa l'ammontare dell'aliquota delle ritenute e delle imposte sostitutive sulle rendite finanziarie.

Per la disciplina di carattere generale si vedano la C.M. 23 dicembre 1996, n. 306/E, la n. 165/E del 24 giugno 1998 e la n. 11/E del 28 marzo 2012.

Versamento

Con modello F24.

18 aprile

*Termine così prorogato,
essendo i giorni 16 e 17
festivi*

REDDITI DI NATURA FINANZIARIA **Ritenuta d'acconto**

Fondi comuni italiani e assimilati - Scade il termine per il versamento da parte di SGR, SICAV, soggetti incaricati del collocamento dei cosiddetti fondi "lussemburghesi storici" ovvero dall'intermediario che aderisce al sistema di deposito accentrato della ritenuta sui proventi dei fondi comuni di investimento italiani e dei predetti "lussemburghesi storici" (art. 26-quinquies, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

Vedasi la Circ. Ag. Entrate n. 19/E del 27 giugno 2014 circa l'ammontare dell'aliquota delle ritenute e delle imposte sostitutive sulle rendite finanziarie.

Per la disciplina di carattere generale vedasi la Circ. Ag. Entrate n. 33/E del 15 luglio 2011 e la n. 11/E del 28 marzo 2012.

Resta ferma in capo al percettore che abbia optato per la disciplina del risparmio gestito (art. 7, comma 11, citato D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461) la previgente disciplina.

Versamento

con Mod. F24

Fondi comuni esteri - Scade il termine per versare le ritenute effettuate nel mese precedente sui proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori

mobiliari di diritto estero (art. 10-ter, L. 23 marzo 1983, n. 77).

18 aprile

*Termine così prorogato,
essendo i giorni 16 e 17
festivi*

IVA

Imposta risultante dalla dichiarazione annuale - Rateizzazione

Per i contribuenti che hanno optato per il versamento rateizzato dell'IVA annuale per il periodo di imposta 2016, in rate mensili di uguale importo, con versamento della prima rata entro il 16 marzo, con scadenza delle rate successive alla prima entro il giorno 16 di ciascun mese, con applicazione dell'interesse fisso di rateizzazione dello 0,5 per cento mensile, scade il termine per il versamento della rata mensile.

In ogni caso il pagamento deve essere completato entro il mese di **novembre** (art. 20, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241).

18 aprile

*Termine così prorogato,
essendo i giorni 16 e 17
festivi*

IVA

Versamento dell'imposta dovuta dai contribuenti mensili per il mese di marzo 2017

Contribuenti mensili - Scade il termine per l'effettuazione del versamento risultante dalla liquidazione relativa al mese di **marzo 2017**, ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100. Se l'importo non supera euro 25,8 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Limiti per liquidazione trimestrale - Ai sensi dell'art. 14, comma 11, L. 12 novembre 2011, n. 183, i limiti per avvalersi della liquidazione trimestrale dell'IVA sono costituiti da un volume d'affari realizzato nell'anno solare precedente non superiore a 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero a 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività (vd. Ris. Ag. Entrate n. 15/E del 13 febbraio 2012).

Liquidazione IVA per cassa – L'art. 32-bis, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. agosto 2012 n. 134, disciplina il regime di liquidazione IVA per cassa, applicabile per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti

Versamento

Per il versamento devono essere utilizzati i seguenti codici-tributo:

- **6099** IVA annuale;
- **1668** interessi pagamento dilazionato imposte erariali.

Versamento

Con Mod. F24 **Codici – tributo**: Per il versamento deve essere utilizzato il codice tributo **6003**. Per i codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a norma dell'art. 17-ter, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, vedasi la Ris. Ag. Entrate n. 15/E del 12 febbraio 2015.

che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. L'opzione da parte del contribuente si desume sulla base del comportamento concludente e deve essere indicata nel quadro VO (D.M. 21 novembre 2011).

Vedasi al riguardo il D.M. 11 ottobre 2012 e la Circ. Ag. Entrate n. 44/E del 26 novembre 2012.

Fatture alle pubbliche amministrazioni (Split payment) - Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015, si applica il regime del c.d. split payment ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, che prevede che il versamento dell'IVA sia effettuato dalle pubbliche amministrazioni.

A norma dell'art. 2, D.M. 23 gennaio 2015, i soggetti passivi emettono pertanto la fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti" ma non sono tenuti al pagamento dell'imposta in sede di liquidazione periodica.

La disciplina non si applica alle operazioni in cui le pubbliche amministrazioni sono debitori d'imposta (es. reverse charge) ed ai compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte sia a titolo di acconto che di imposta. Vedasi al riguardo la Circ. Ag. Entrate n. 15/E del 13 aprile 2015.

Versamento dell'imposta da "Split payment" da parte delle pubbliche amministrazioni - Le pubbliche amministrazioni effettuano il versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile (vedasi il D.M. 23 gennaio 2015), senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo (Per i codici tributo vedasi la Ris. Ag. Entrate n. 15/E del 12 febbraio 2015).

Contabilità presso terzi - Il citato D.P.R. n. 100 del 1998 prevede la facoltà - per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'Agenzia delle Entrate nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata - di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

18 aprile

*Termine così prorogato,
essendo i giorni 16 e 17
festivi*

FATTURAZIONE DIFFERITA

Emissione della fattura

Scade il termine per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di consegna, spediti o consegnati nel mese precedente (art. 21, comma 4, lettera a), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

18 aprile

*Termine così prorogato,
essendo i giorni 16 e 17
festivi*

IVA

Operazioni per le quali sono rilasciati le ricevute o gli scontrini fiscali – Annotazione cumulativa nel registro dei corrispettivi

Scade il termine entro il quale le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente, possono essere annotate, anche con unica registrazione, nel registro previsto dall'art. 24, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 6, comma 4, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, e successive modificazioni).

18 aprile

*Termine così prorogato,
essendo i giorni 16 e 17
festivi*

IVA

Fatture di importo inferiore ad euro 300 Annotazione del documento riepilogativo

Scade il termine per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture - di importo inferiore ad euro 300 - emesse nel mese precedente (art. 6, comma 1, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695).

Nel documento riepilogativo devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

18 aprile

*Termine così prorogato,
essendo i giorni 16 e 17
festivi*

IMPOSTE SUI REDDITI ED IVA

Associazioni sportive dilettantistiche- Associazioni senza scopo di lucro e pro loco- Annotazione delle operazioni

Per le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 25, comma 1, L. 13 maggio 1999, n. 133, che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398, scade il termine per annotare, anche con unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di

Modalità

I compensi sono annotati nel modello approvato con D.M. 11 febbraio 1997 opportunamente integrato. Nello stesso modello sono annotati distintamente:
- i proventi, di cui all'art. 25, comma 1, citata L. n. 133/1999, che non costituiscono reddito imponibile;

qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente (art. 9, D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544).

Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro ed alle associazioni pro loco.

Si vedano la C.M. n. 43/E dell'8 marzo 2000; la C.M. n. 165/E del 7 settembre 2000 e la Circ. Ag. Entrate n. 9/E del 24 aprile 2013.

- le plusvalenze patrimoniali;
- le operazioni intracomunitarie

18 aprile

Termine così prorogato, essendo i giorni 16 e 17 festivi

INPS

Versamento contributo alla gestione separata

Scade il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese precedente (D.M. 2 maggio 1996, n. 281), relativi, tra l'altro, a:

- incaricati alle vendite a domicilio (se il reddito annuo è superiore ad euro 5.000, ai sensi dell'art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326);
- esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (se il reddito annuo è superiore a 5.000 euro ai sensi del citato art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269).
- associati in partecipazione (art. 43, citato D.L. 30 settembre 2003, n. 269).

Versamento

Il versamento può essere effettuato mediante Modello F24.

18 aprile

Termine così prorogato, essendo i giorni 16 e 17 festivi

ACCISE

Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente (art. 3, comma 4, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, cosiddetto "TUA" - Testo Unico Accise).

Versamento

Con Modello F24 – accise.

20 aprile

IVA

Misuratori fiscali – Comunicazione delle operazioni di verifica effettuate

Per i fabbricanti ed i laboratori di verifica abilitati scade il termine per la comunicazione telematica all'Anagrafe Tributaria delle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali effettuate nel trimestre solare precedente (Prov. Ag. Entrate 16 maggio 2005).

Presentazione

In via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, secondo le specifiche tecniche riportate in allegato 1 al citato Prov. Ag. Entrate 16 maggio 2005.

20 aprile

IVA
Servizi di telecomunicazione, di
teleradiodiffusione ed elettronici – Regime
speciale – Dichiarazione trimestrale e
versamento

La vigente disciplina comunitaria - recepita con D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42 - in materia di regime speciale dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da operatori non UE (art.74-quinquies, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) e da operatori UE (art.74-sexies) resi nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, prevede, in sintesi, l'applicazione dell'IVA nel luogo in cui è stabilito il fruitore del servizio non soggetto d'imposta.

Il regime si applica ai soggetti che hanno aderito al portale "Mini One Stop Shop", in sigla MOSS (Prov. Ag. Entrate 30 settembre 2014).

Per i soggetti di cui sopra scade il termine di:

- presentazione della dichiarazione trimestrale;
- versamento dell'imposta sul valore aggiunto (art. 74-quinquies e 74-sexies, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

20 aprile

SPESOMETRO
Comunicazione da parte dei soggetti IVA
(contribuenti trimestrali) delle operazioni
rilevanti IVA

Per i soggetti passivi che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA, il termine di presentazione della comunicazione – relativa al 2016 - di cui all'art. 21, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010 n. 122, scade:

- il 10 aprile 2017, per i soggetti che effettuano la liquidazione mensile IVA;
- il **20 aprile 2017**, per gli altri soggetti.

La comunicazione, che può essere effettuata in forma analitica od in forma aggregata, ha per oggetto i corrispettivi relativi alle:

- a) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura;
- b) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, qualora l'importo unitario dell'operazione sia pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell'imposta sul valore aggiunto.

Presentazione

Le dichiarazioni e le comunicazioni sopra indicate sono inviate in via Telematica secondo le indicazioni contenute nel Prov. Ag. Entrate 23 aprile 2015.

Versamento

Con le modalità indicate dal D.M. 20 aprile 2015, in vigore dal 1° maggio 2015, ma senza la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione (art. 74-octies, D.P.R. n. 633 del 1972)

Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione dei dati i contribuenti minimi ed i contribuenti che fruiscono del regime di vantaggio.

Con Provv. Ag. Entrate 6 aprile 2017 è stato disposto che:

- le amministrazioni pubbliche e le amministrazioni autonome sono escluse dalla comunicazione;
- i soggetti di cui all'[art. 22](#), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell'IVA.
- i soggetti di cui all'art. 74 - ter, D.P.R. 26 ottobre 1972, [n. 633](#)

sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell'IVA.

Esclusione oggettiva - Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:

- importazioni;
- esportazioni di cui all'[art. 8](#), comma 1, lettere a) e b), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- operazioni intracomunitarie;
- operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'[art. 7](#), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;
- operazioni di importo pari o superiore a euro tremilaseicento, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate (in quanto autonomamente comunicate
- entro il 30 aprile di ciascun anno - dagli operatori finanziari ai sensi dell'[art. 23](#), comma 41, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, e del Provv. Ag. Entrate 29 dicembre 2011).

Black-list - L'obbligo di comunicazione delle operazioni con operatori in paesi black – list è stato soppresso dall'[art. 4](#), comma 4, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, a partire dalle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016.

Leasing e noleggio - La comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, è stata soppressa, dal 1° gennaio 2017, dall'[art. 4](#), comma 4 D.L. 22 ottobre 2016, n. 193

20 aprile

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI
Dichiarazione mensile

I produttori e gli importatori di imballaggi, a norma del regolamento Conai, devono, entro la data in esame, procedere a:

- presentare la dichiarazione periodica inerente al mese precedente, utilizzando l'apposita modulistica, con il dettaglio evidenziante il numero e la data di protocollo delle bolle doganali;
- liquidare il contributo ambientale prelevato o dovuto per il mese precedente, utilizzando il modello conforme.

21 aprile

RISCOSSIONE
C.d. "rottamazione" delle cartelle di pagamento
Presentazione istanza

Scade il termine – così prorogato dall'art. 1, D.L. 27 marzo 2017, n. 36 - di presentazione dell'istanza all'agente della riscossione per avvalersi della definizione agevolata delle cartelle di pagamento, ovvero di integrazione di istanze già presentate, a norma dell'art. 6, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193.

Sono ammesse alla definizione, senza pagamento di sanzioni ed interessi di mora, le cartelle di pagamento affidate agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016.

Entro il 31 maggio 2017, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 nel numero massimo di tre rate e il restante 30 per cento nell'anno 2018, nel numero massimo di due rate nel 2018, secondo le seguenti scadenze:

- per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;

Presentazione

Il modello di istanza è reperibile nel sito dell'agente della riscossione.

26 aprile

*Termine così prorogato,
essendo il giorno 25
festivo*

- per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre.

Vedasi al riguardo la Circ. Ag. Entrate n. 2/E dell'8 marzo 2017.

IVA

SCAMBI INTRACOMUNITARI

Modelli INTRASTAT - Elenchi mensili e trimestrali

Scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri relativi;
- per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di **marzo 2017**;
- per i contribuenti tenuti alla presentazione trimestrale, **al primo trimestre 2017**

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; è prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni (intesa con riferimento ad acquisti di beni e servizi ricevuti da un lato, ed a cessioni di beni e servizi resi, dall'altro) non sia superato il limite di Euro 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. Si vedano al riguardo il D.M. 22 febbraio 2010 e la Circ. Ag. Entrate n. 14/E del 18 marzo 2010.

N.B.: La legge di conversione del D.L. n. 244 del 2016 ha rinviato di un anno la soppressione dell'obbligo di invio dei modelli relativi agli acquisti intracomunitari, già prevista dall'art. 4, comma 4, lettera b), D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225.

VIES. Con riferimento all'inclusione nell'archivio VIES dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie vedasi l'art. 35, comma 7-bis, D.P.R. n. 633 / 1972, come modificato dal D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, ed il Provv. Ag. Entrate 15 dicembre 2014.

Presentazione

Gli elenchi INTRASTAT, approvati con determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010, devono essere presentati all'Agenzia delle dogane esclusivamente in via telematica.

30 aprile

*Termine prorogato a
lunedì 2 maggio*

IVA

Rimborsi trimestrali

Presentazione domanda di rimborso o di utilizzo in compensazione

Ai sensi dell'art. 38-bis, secondo comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, scade il termine per la presentazione della richiesta di rimborso dell'imposta a credito relativa al primo trimestre 2017 nelle ipotesi previste dall'art. 30, terzo comma:

- lettera a): effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquota inferiore a quella dell'imposta su acquisti e importazioni;

- lettera b): operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

- lettera c): effettuazione di acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

- lettera d): effettuazione di prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'art. 19, comma 3, lettera a-bis), nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate;

- lettera e): contribuente nelle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 17, D.P.R. n. 633/1972.

Vedasi al riguardo la Circ. Ag. Entrate n. 32/E del 30 dicembre 2014 e la n.

35/E del 27 ottobre 2015.

Rimborsi con visto di conformità - I rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro - limite così stabilito dall'art. 7-quater, comma 32, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 - sono eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa di cui all'art. 10, comma 7, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78.

Presentazione

in via telematica del Modello IVA TR approvato con Provv. Ag. Entrate 21 marzo 2016:

- per la richiesta di rimborso (unitamente alla predetta dichiarazione sostitutiva, se ricorrono le condizioni per l'esonero dalla prestazione della garanzia) all'ufficio dell'Agenzia delle entrate (art. 8, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542), ovvero,
- in caso di utilizzazione del credito in compensazione.

Compensazione

Mod. F24

Alla dichiarazione o istanza è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesti la sussistenza di talune condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente.

Rimborsi con garanzia - Sono eseguiti previa prestazione della garanzia i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro - limite così stabilito dall'art. 7-quater, comma 32, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 - quando richiesti:

a) da soggetti passivi che esercitano un'attività d'impresa da meno di due anni diversi dalle imprese start-up innovative;

b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore a determinati importi ivi indicati;

c) da soggetti passivi che presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

Rimborso in via prioritaria - Si vedano i seguenti provvedimenti recanti individuazione dei soggetti ammessi al rimborso in via prioritaria:

-il Provv. Ag. Entrate 22 marzo 2007,

- il Provv. Ag. Entrate 25 giugno 2007,

-il Provv. Ag. Entrate 18 luglio 2007,

-il Provv. Ag. Entrate 21 dicembre 2007.

-il Provv. Ag. Entrate 27 aprile 2015 (esercenti cinematografici).

Vedasi l'art. 8, D.M. 23 gennaio 2015, ai fini del rimborso in via prioritaria, per i contribuenti che effettuano operazioni nei confronti della pubblica amministrazione con il meccanismo dello "split payment" (art. 17-ter, D.P.R. 633 del 1972).

Vedasi l'art. 3, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, ai fini del rimborso in via prioritaria, per i contribuenti che si avvalgono dell'opzione per la trasmissione telematica delle fatture.

Compensazione - In alternativa alla richiesta di rimborso, l'importo a credito, può essere portato in tutto o in parte a compensazione mediante utilizzazione del Modello F24.

In tal caso deve essere presentata all'ufficio competente una dichiarazione contenente i dati richiesti per l'istanza di rimborso entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (art. 8, comma 3, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542).

30 aprile

*Termine prorogato a
lunedì 2 maggio*

IVA

Adempimenti di fine mese

Agenzie di viaggio e turismo

Scade il termine per la registrazione nel registro di cui all'art. 24 od in apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 39, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dei corrispettivi delle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo nel mese precedente (art. 74-ter, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; art. 5, D.M. 30 luglio 1999, n. 340).

Editoria

Scade il termine per l'effettuazione delle annotazioni previste dal D.M. 9 aprile 1993 da parte degli editori di libri, quotidiani e periodici.

Scheda carburanti - Rilevazione dei chilometri

Ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444 i soggetti che utilizzano i mezzi di trasporto nell'esercizio di impresa devono rilevare - alla fine del mese o del trimestre - il numero dei chilometri da riportare nell'apposita scheda (mensile o trimestrale) carburanti (vd. C.M. n. 205/E del 12 agosto 1998).

Sedi secondarie

Per le operazioni effettuate mediante sedi secondarie o altre dipendenze che non vi provvedono direttamente, scade il termine di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente (art. 73, primo comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; art. 1, D.M. 18 novembre 1976, come modificato dal D.M. 6 giugno 1979; C.M. n. 328/E del 24 dicembre 1997).

Trasporto pubblico urbano di persone

Per gli adempimenti relativi alla vendita di documenti di viaggio del trasporto pubblico urbano di persone vedasi il D.M. 30 luglio 2009.

30 aprile

*Termine prorogato a
lunedì 2 maggio*

IVA

Acquisti intracomunitari da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972 Dichiarazione e versamento

Per gli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi di imposta, nonché per quelli soggetti passivi d'imposta, relativamente all'attività istituzionale, scade il termine per la presentazione della dichiarazione, relativa agli acquisti intracomunitari registrati con riferimento al secondo mese precedente con l'indicazione dell'imposta dovuta, nonché per il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 49, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228.

REGISTRO

Contratti di locazione ed affitto di beni immobili

Regime opzionale della cedolare secca : in materia di c.d. "cedolare secca" sugli affitti di immobili ad uso abitativo vedasi:

- il Prov. Ag. Entrate 7 aprile 2011
- la Circ. Ag. Entrate n. 26/E del 1° giugno 2011 e la n° 20/E del 4 giugno 2012.

Per i nuovi contratti l'opzione è effettuata in sede di registrazione; in caso di opzione per la "cedolare secca" esercitata in occasione di annualità successiva alla prima, l'opzione è effettuata nel termine previsto per il versamento dell'imposta di registro, vale a dire entro 30 giorni dall'inizio dell'annualità successiva. Conseguentemente scade il termine per l'eventuale opzione relativa a contratti con annualità avente inizio il **1° aprile 2017**.

N.B.: Ai fini della validità dell'opzione deve essere data previa comunicazione, mediante raccomandata all'inquilino di non applicazione degli incrementi di canone, inclusi quelli ISTAT. La

Presentazione

La dichiarazione deve essere presentata in via telematica all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il nuovo Modello INTRA 12, approvato con provv. dell'Agenzia delle Entrate 25 agosto 2015.

Presentazione

La registrazione di nuovi contratti, gli adempimenti successivi, l'opzione e la revoca del regime della "cedolare secca" sono effettuati mediante presentazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o mediante intermediari abilitati, del **modello RLI**, approvato con Prov. Ag. Entrate 10 gennaio 2014.

Versamento

Esclusivamente con il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) senza possibilità di compensazione.

- **1500** - "Locazione e affitto – Imposta di Registro per prima registrazione";

scelta del regime della cedolare secca deve essere confermata in caso di proroga del contratto.

Per i contratti a canone concordato, l'aliquota della cedolare secca è stata stabilita al 10 per cento per il quadriennio 2014 – 2017 dall'art. 4, D.L. 28 marzo 2014, n. 47.

Il versamento dell'imposta cedolare secca è effettuato, a saldo ed in acconto, negli stessi termini previsti per il versamento dell'imposta IRPEF.

Regime ordinario: il termine per il versamento dell'imposta di registro è stabilito in trenta giorni relativamente a:

- nuovi contratti pluriennali relativi ad immobili urbani stipulati o con decorrenza (se anteriore) dal **1° aprile 2017**: versamento della prima annualità o per l'intero periodo;
- contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal **1° aprile 2017**;
- cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal **1° aprile 2017**.

Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta:

- a) annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno, ovvero
- b) sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto. In tal caso è prevista una riduzione sull'imposta dovuta (art. 17 e art. 5, Tariffa del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

Per i contratti a canone concordato di cui all'art. 2, comma 3, L. 9 dicembre 1998, n. 431, stipulati nei comuni ad altra densità abitativa, la base imponibile è pari al 70 per cento del corrispettivo annuo (art. 8, comma 1, citata L. n. 431/1998).

Immobili strumentali - In materia di locazioni di immobili strumentali, soggetti ad imposta di registro con l'aliquota dell'1 per cento, si vedano l'art. 35, commi 8 e seguenti, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, e le circ. Ag. Entrate n. 27/E e n. 28/E del 4 agosto 2006 e n. 33/E del 16 novembre 2006.

- **1501** - “Locazione e affitto – Imposta di Registro per annualità successive”;
- **1502** - “Locazione e affitto – Imposta di Registro per cessioni del contratto”;
- **1503** - “Locazione e affitto – Imposta di Registro per risoluzioni del contratto”;
- **1504** - “Locazione e affitto – Imposta di Registro per proroghe del contratto”;
- **1505** - “Locazione e affitto - Imposta di Bollo”;
- **1506** - “Locazione e affitto – Tributi speciali e compensi”

30 aprile

Termine prorogato a lunedì 2 maggio

BOLLO

Documenti informatici - Versamento

Scade il termine – stabilito in 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio – per il pagamento dell'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti (fatture, atti, documenti e registri emessi o utilizzati) per l'anno precedente.

Versamento

Con Mod. F4.

30 aprile

Termine prorogato a lunedì 2 maggio

SPESOMETRO

**Operazioni effettuate mediante carte di credito
Comunicazione delle operazioni**

In relazione agli obblighi di comunicazione da parte degli operatori finanziari, delle operazioni rilevanti a fini IVA di importo pari o superiore a euro tremilaseicento il cui pagamento sia effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate, scade il termine di effettuazione della comunicazione delle operazioni relative al periodo 2016 (Prov. Ag. Entrate 29 dicembre 2011).

ONLUS

Redazione del bilancio o rendiconto annuale

Ai sensi dell'art. 20-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per le Onlus - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, diverse dalle società cooperative, scade il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (e pertanto scade il 30 aprile se l'esercizio coincide con l'anno solare) a pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, per redigere la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali.

30 aprile

Termine prorogato a lunedì 2 maggio

BOLLO

Pagamento in modo virtuale - Versamento rata

Scade il termine per il versamento della rata bimestrale per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale, in base alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio scorso (art. 15, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).

Versamento:

Con Mod. F24 , come disposto con Prov. Ag. Entrate 3 febbraio 2015 e con i seguenti codici tributo

- **2505** "BOLLO VIRTUALE - RATA";

L'acconto versato, da parte dei soggetti tenuti ai sensi dell'art. 15-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, può essere scomputato a partire dal successivo mese di febbraio.

30 aprile

*Termine prorogato a
lunedì 2 maggio*

IRES / IRAP

Dichiarazione Modello UNICO e dichiarazione IRAP – Adempimenti collegati

Dichiarazione – Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, i contribuenti soggetti ad IRES devono presentare la dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta periodo (e pertanto entro il 30 settembre per i soggetti con esercizio ad anno solare).

Versamento – Ai sensi dell'art. 17, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 il versamento delle imposte a saldo e – se dovuto – in acconto deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:

- **entro il giorno 30** del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo (e pertanto entro il 30 giugno per i soggetti con esercizio ad anno solare);
- se in base a disposizioni di legge il bilancio è approvato oltre il termine di quattro mesi (ora: 120 giorni) dalla chiusura dell'esercizio, entro il giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio e comunque, se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle predette disposizioni di legge, entro il giorno 30 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

Il versamento può essere effettuato entro i trenta giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

Rateizzazione - Ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 è ammessa la rateizzazione - con l'applicazione degli interessi - delle somme a saldo

- **2506** “BOLLO VIRTUALE - ACCONTO”;
- **2507** “BOLLO VIRTUALE - Sanzioni”;
- **2508** “BOLLO VIRTUALE - Interessi”.

Presentazione

La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica da parte dei soggetti di seguito indicati. La dichiarazione può essere trasmessa direttamente o tramite un intermediario autorizzato. Per le società appartenenti a gruppi la dichiarazione telematica può essere trasmessa da una società del gruppo attraverso il servizio Entratel. Entro gli stessi termini di presentazione del Modello UNICO deve essere presentata la dichiarazione annuale dell'IRAP - non in forma unificata - ed esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

Modelli – Con Provv. Ag. Entrate 31 gennaio 2017 sono stati approvati i seguenti modelli:

- Modello UNICO 2017-SC, riservato alle società ed enti commerciali,
- Modello UNICO 2017-ENC, riservato agli enti non commerciali,
- il Modello IRAP 2017.

Unitamente al modello di dichiarazione devono essere presentati – ove sussistano i

ed in acconto risultanti dalla dichiarazione e con versamento delle rate successive alla prima:

- entro il giorno 16 di ciascun mese per i titolari di partita IVA;
- entro la fine di ciascun mese, per gli altri contribuenti.

Il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare.

Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare vedasi la ris. dell'Agenzia delle Entrate n. 390/E del 20 dicembre 2002.

Aliquote IRES ed IRAP - Per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, l'aliquota IRES è ridotta dal 27,5 al 24 per cento (art. 1, comma 61, L. 28 dicembre 2015, n. 208). Per le società non operative vedasi il paragrafo "Società di comodo".

Settore petrolifero - Per le società del settore petrolifero e del gas vedasi l'art. 81, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dall'art. 5, D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (Con sentenza n. 10 del 9 - 11 febbraio 2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112).

Società cooperative - Per le società cooperative si vedano gli artt. 10 e 11, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, l'art. 1, commi 460 - 466, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e l'art. 6, D.L. 15 aprile 2002, n. 63.

IRAP - Vedasi l'art. 1, comma 21, L. 23 dicembre 2014, n. 190, circa il credito d'imposta spettante a chi non si avvale di lavoratori dipendenti.

Acconti IRES ed IRAP - L'acconto si applica nella misura del 100 per cento. Nella stessa misura è determinato l'acconto ai fini IRAP (art. 30, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446). L'acconto è versato in due rate.

Metodo previsionale - Il contribuente ha facoltà di calcolare i singoli acconti su base previsionale (tenendo conto dei dati attesi per l'anno in corso) anziché su base storica (vale a dire con riferimento ai dati indicati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP per l'esercizio precedente).

presupposti - i modelli per la comunicazione dei dati ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri.

Consolidato - Entro gli stessi termini di presentazione del Mod. UNICO deve essere presentato il Mod. CNM (Consolidato nazionale e mondiale) approvato con Prov. Ag. Entrate 31 gennaio 2017.

Versamento

con Modello F24.

Per i versamenti devono essere utilizzati i seguenti codici-tributo:

- per il versamento del saldo:

* **2003** per l'IRES;

* **2020** per la maggiorazione IRES dovuta da società non operative

* **3800** per l'IRAP;

- per il versamento dell'acconto:

* **2001** per l'IRES (acconto - prima rata);

* **2018** per la maggiorazione IRES dovuta da società non operative

* **3812** per l'IRAP (acconto - prima rata);

- per il versamento del secondo o unico acconto:

* **2002** per l'IRES (acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione);

* **2019** per la maggiorazione IRES dovuta da società non operative;

* **3813** per l'IRAP (acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione);

- per il versamento della maggiorazione del 3 per cento per adeguamento studi di settore:

Consolidato / Trasparenza / Base imponibile Irap / Tonnage tax – Con riferimento ai predetti regimi opzionali l'opzione è esercitata con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Vedasi il Provv. Ag. Entrate 17 dicembre 2015 recante approvazione della modulistica.

Società di comodo / Società in perdita fiscale - In materia di società non operative - c.d. "società di comodo" - vedasi l'art. 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni.

Si considerano altresì non operative le società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi d'imposta consecutivi ovvero siano per quattro periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare stabilito per le società non operative (art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come modificati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 13 dicembre 2014, dal D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175).

L'aliquota IRES delle società non operative è maggiorata di 10,5 punti percentuali, pari ad un'aliquota complessiva del 38 per cento (art. 2, comma 36-quinquies, D.L. 13 agosto 2011, n. 138). Vedasi al riguardo la Circ. Ag. Entrate n. 3/E del 4 marzo 2013.

Si vedano i Provv. Ag. Entrate 14 febbraio 2008 (per le società non operative) e 11 giugno 2012 (per le società in perdita) recanti individuazione delle situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società di comodo senza onere di presentazione di istanza di interpello; qualora infine non sia presentata istanza di interpello ovvero, essendo stata presentata, non si sia ricevuta risposta positiva, se ne deve dare apposita indicazione nella dichiarazione dei redditi.

* **2118** per la maggiorazione dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche.

30 aprile

*Termine prorogato a
lunedì 2 maggio*

ACCISE

Gas naturale – Versamento della rata d'acconto mensile

Versamento

Mod. F24

Scade il termine per il versamento della rata di acconto mensile calcolata sulla base dei consumi dell'anno precedente, ai sensi dell'[art. 26](#), comma

30 aprile
*Termine prorogato a
lunedì 2 maggio*

13, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, cosiddetto
"TUA" - Testo Unico Accise.

TOSAP/COSAP

Tosap. In relazione alla facoltà di corrispondere la
tassa - se di importo superiore a Euro 258,23 - in
quattro rate di uguale importo, senza interessi,
con scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e
ottobre, scade il termine per il versamento della
rata di aprile (art. 50, comma 5-bis, D.Lgs. 15
novembre 1993, n. 507).

Cosap. Per il canone per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche (c.d. "COSAP") dovuto nei comuni
che lo hanno istituito ai sensi dell'art. 63, D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446 si rinvia ai relativi
regolamenti.

Versamento

Con le modalità previste nei
regolamenti dei singoli
Comuni. Nei comuni
convenzionati con l'Agenzia
delle Entrate è ammesso l'uso
del Mod. F24 ed indicazione dei
codici tributo di cui alla ris.
dell'Agenzia delle Entrate n.
74/E del 18 maggio 2004.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento.

Cordiali saluti.

STUDIO PALMERI
Commercialisti Associati